



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 13 del 30-09-2019

***Oggetto:* INCENDIO DEL 29/09/2019 IN COMUNE DI PEGLIO VIA SAN GIOVANNI IN PETRA. DITTA MONTEFELTRO FORAGGI.**

Soggetti destinatari:

- Prefettura di Pesaro e Urbino
- Servizio di Polizia Locale Associato c/o Unione Montana “Alta Valle del Metauro” di Urbania;
- Comando Stazione Carabinieri Sant’Angelo in Vado;
- Ai Sindaci dei Comuni di Peglio ed Urbania;
- La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune;

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

IL SINDACO

ORDINANZA

SINDACO

N. 13 del 30/09/2019

***Oggetto:* INCENDIO DEL 29/09/2019 IN COMUNE DI PEGLIO – VIA SAN GIOVANNI IN PETRA. DITTA MONTEFELTRO FORAGGI.**

Soggetti destinatari:

- Prefettura Pesaro e Urbino
- Servizio di Polizia Locale Associato c/o Unione Montana “Alta Valle del Metauro” di Urbania;
- Comando Stazione Carabinieri Sant’Angelo in Vado;
- Ai Sindaci dei Comuni di Peglio ed Urbania;
- La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune.

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

IL SINDACO

Premesso

- Che nella serata del 29 settembre si è verificato un incendio di rilevante entità presso una ditta di stoccaggio foraggi ubicata in comune di Peglio frazione San Giovanni in Petra;

Vista la nota datata 30/09/2019 inoltrata dell'ASUR Marche Area Vasta 1- Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica Ambiente e Salute con sede a Fano (PU) via Borsellino n. 4 avente per oggetto: "Incendio del 29/09/2019 in Via Dan Giovanni Petra ditta Montefeltro Foraggi – richiesta di provvedimento contingibile ed urgente per i territori di competenza;

Ritenuto opportuno ai fini della tutela della salute pubblica emanare apposito provvedimento (Ordinanza Sindacale) a carattere contingibile ed urgente;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Sino a nuova disposizione ed in attesa di ulteriori specifiche comunicazioni da parte delle Autorità Sanitarie competenti, in via preventiva e cautelativa:

- il divieto per la popolazione ed eventuali animali di allevamento, di utilizzo e consumo di acqua superficiale stagnante e prodotti dell'agricoltura in genere, (frutta, verdura, foraggio.....) presenti e coltivati nel raggio tre chilometri calcolato dalla sede dell'incendio;
- E' vietato inoltre, nello stesso raggio chilometrico:
 - a) l'utilizzo, sempre a scopo precauzionale di climatizzatori e/o pompe di calore che hanno lo scopo di riscaldare o raffreddare gli ambienti prelevando aria dall'esterno.
 - b) E' vietato lo svolgimento di manifestazioni, ovvero eventi all'aperto, che comportino riunioni di persone;

RACCOMANDA

Di non sostare all'aperto e di adottare tutti quei comportamenti utili e necessari ad evitare di respirare le emissioni derivanti dall'incendio.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza al:

- Prefettura di Pesaro e Urbino
- Servizio di Polizia Locale Associato c/o Unione Montana "Alta Valle del Metauro" di Urbania;
- Comando Stazione Carabinieri Sant'Angelo in Vado;
- Ai Sindaci dei Comuni di Peglio ed Urbania;
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune;

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

(Dott. Giannalberto Luzi)

